



SERVIZIO PIANIFICAZIONE PROGRAMMAZIONE E CONTROLLO  
via G. Mazzini,6 42121 Reggio Emilia

## **CAPITOLATO PER LA FORNITURA DEL SERVIZIO DI RILEVAZIONE PREZZI, SUPPORTO INDAGINI PERIODICHE/ RACCOLTA ED ELABORAZIONI DATI STATISTICI**

### **Art. 1 - Oggetto e importo contrattuale**

La presente gara ha per oggetto l'affidamento del servizio di rilevazione prezzi, supporto indagini periodiche, raccolta e elaborazioni di dati statistici.

L'importo del servizio a base gara è di € 20.656,00 (iva esclusa).

### **Art. 2 - Descrizione e durata**

#### 2.1 Descrizione

I servizi oggetto della presente gara devono essere svolti nel rispetto assoluto dei tempi e degli standard di qualità fissati dalle norme che regolano le indagini.

La rilevazione prezzi deve istituzionalmente essere effettuata in base alle quotazioni registrate si deve basare sul paniere definito da Istat .

L'attività da svolgere è la seguente:

a) Attività di verifica e revisione delle rilevazioni prezzi effettuate sul territorio dai rilevatori dei prezzi (rispetto dei tempi della rilevazione, controllo dei dati rilevati).

Per tutte le posizioni rappresentative del paniere Istat rilevate direttamente attraverso palmare dai rilevatori, effettuazione controllo mensile prima dell'invio dei dati a Istat attraverso il portale dedicato.

Le quotazioni mensili in media sono a titolo indicativo circa 2.450.

b) Attività di rilevazione dei servizi prevista nel paniere Istat (quotazioni rilevate tramite fax/ mail/ telefono) attraverso il contatto con i soggetti erogatori dei servizi da censire (assicurazioni, officine, servizi di ristorazione, distributori, commercialisti, imprese funebri, servizi demografici ecc.). La rilevazione avviene mediante l'acquisizione diretta delle informazioni.

Per tutte le posizioni rappresentative, le quotazioni rilevate mensilmente direttamente sono a titolo indicativo circa 1.580.

c) Attività di elaborazione di tutti dati rilevati di cui ai punti a) e b) e al bisogno rilevazione diretta sul territorio e inserimento dei dati sul portale Istat.

d) Ribasamento annuale. Aggiornamento del piano di rilevazione per tenere conto delle eventuali novità intervenute nel paniere e verifica che il numero, la tipologia e la distribuzione sul territorio dei punti vendita, nei quali effettuare la rilevazione dei prezzi, rifletta il più fedelmente possibile la realtà della struttura locale dei consumi.



- e) Contatto con la direzione Istat delle statistiche dei prezzi per verifiche o chiarimenti sulla rilevazione stessa e con altri Enti pubblici.
- g) Supporto nelle indagini periodiche indette da Istat anche mediante rilevazione sul territorio.
- f) Utilizzo strumentazioni informatiche e programmi piattaforma Istat.

La quantificazione delle attività elencate ai precedenti punti a) e b) sono meramente indicative e riferite ad una media mensile calcolata sull'attività 2018. Tali quantità medie sono pertanto soggette a variazioni in relazione alle esigenze dell'Ente.

Tutte le attività sopra riportate devono essere svolte nell'ambito delle tempistiche date da Istat e dall'Ufficio statistica, rispettando le scadenze previste per l'inserimento e caricamento dei dati nelle piattaforme informatiche di Istat .

La ditta deve inoltre garantire l'esecuzione delle suddette attività anche in riferimento a nuovi strumenti informatici e/o tipologie di piattaforme tecnologiche e/o modifiche di quelle esistenti che l'Amministrazione Comunale o l'ISTAT decideranno di adottare in corso di validità contrattuale anche se non indicati espressamente nel presente capitolato.

Per lo svolgimento del servizio, l'aggiudicatario dovrà fornire, sotto la propria, esclusiva responsabilità e senza che si possa in alcun modo prefigurare rapporto di lavoro con l'Amministrazione appaltante, personale idoneo a garantire lo svolgimento delle attività sopraindicate.

La ditta aggiudicataria dovrà comunicare al Comune, oltre al nominativo del responsabile, l'elenco del personale utilizzato per lo svolgimento del servizio stesso e di ogni successiva variazione.

La ditta dovrà garantire la continuità del servizio segnalando tempestivamente il personale impossibilitato all'esecuzione del servizio e provvedendo senza indugio alla sostituzione dello stesso.

Tale personale dovrà mantenere un contegno riguroso e corretto. La ditta aggiudicataria si impegna a richiamare, e se del caso sostituire gli addetti che non osservassero una condotta irreprensibile. Le segnalazioni e le richieste del Comune in questo senso saranno impegnative per la ditta aggiudicataria.

Nello svolgimento del servizio è richiesto un impegno lavorativo di 22 ore settimanali anche presso l'ufficio o sul territorio da erogarsi nella fascia oraria di apertura dell'ufficio statistica .

Nell'ambito dell'attività di indagine dei prezzi al consumo l'Istat organizza giornate di formazione alle quali la ditta si impegna ad inviare il personale dipendente individuato per lo svolgimento delle attività.



## 2.2 Durata

Il presente contratto decorre dall'1/9/2019 al 31/8/2020 (mesi 12).

### **Art. 3 Modalità di partecipazione e criteri di aggiudicazione**

Le offerte dovranno essere presentate attraverso la piattaforma del Mercato Elettronico di INTERCENT-ER e l'aggiudicazione avverrà, in favore della ditta che presenterà il minor prezzo, ai sensi dell'articolo 36 c. 9 bis del Decreto Legislativo 50/2016 e s.m.i., sulla base delle risultanze della procedura telematica.

Saranno ammesse soltanto offerte di ribasso, mentre saranno escluse offerte alla pari o in aumento.

In presenza di due o più ditte offerenti identico prezzo complessivo più basso, si procederà ad esperimento migliorativo fra tali imprese, utilizzando la medesima piattaforma del SATER.

Le offerte anormalmente basse verranno valutate ai sensi dell'art. 97 del D.Lgs. n. 50/2016. Nel caso di offerte ammesse superiore a 10, si procederà ad applicare l'esclusione automatica delle offerte anomale. La stazione appaltante in ogni caso potrà valutare la congruità di ogni offerta che in base ad elementi specifici, appaia anormalmente bassa.

L'Amministrazione si riserverà inoltre di:

- a. procedere all'aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta ritenuta valida;
- b. non dar luogo ad alcuna aggiudicazione;
- c. sospendere l'aggiudicazione già intervenuta per motivi di interesse pubblico che saranno debitamente comunicati alle ditte interessate.

Gli oneri e le spese relativi alla presentazione dell'offerta e/o per qualsiasi altro onere derivante, saranno ad esclusivo carico della Ditta invitata anche per i casi previsti nei sopraccitati punti a), b) e c).

Le cause di esclusione dalla gara sono quelle previste dall'art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016.

### **Art. 4 - Corrispettivi e obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari**

Il pagamento del corrispettivo comprensivo di tutti gli oneri direttamente o indirettamente connessi all'esecuzione del servizio avverrà con fatturazione bimestrale posticipata dopo attestazione da parte del Servizio Pianificazione programmazione e controllo di avvenuto corretto svolgimento del servizio, come previsto dalla normativa vigente, e sarà effettuato dal Comune con pagamento a 30 gg d.f.f.m., previo controllo e verifica in ordine alla regolarità e rispondenza formale e fiscale e ottemperando a quanto disposto dall'art. 25 del D.L. 66/2014 relativamente all'obbligo della fatturazione elettronica.

L'amministrazione comunale, qualora si rendesse necessario, può chiedere un aumento o una diminuzione delle prestazioni fino a concorrenza del quinto dell'importo del contratto, alle stesse condizioni previste nel contratto originario senza che l'appaltatore possa far valere il diritto alla risoluzione del contratto o qualsiasi onere o spese accessorie.



La ditta affidataria assume l'obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari relativi al presente contratto secondo la disciplina contenuta nella Legge 136 del 2010 e successive modifiche.

L'inadempienza di tale obbligo comporta la risoluzione di pieno diritto del presente contratto ai sensi dell'articolo 1456 del codice civile.

#### **Art. 5– Sicurezza**

Nello svolgimento di tutte le attività che dovessero essere effettuate all'interno delle sedi del comune i dipendenti dell'Appaltatore si atterranno al rispetto delle indicazioni di sicurezza segnalate in loco.

Ai sensi dell'art. 26, comma 3, del D.Lgs. n. 81/2008, ed in considerazione di quanto indicato con determina dall'Autorità di Vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture n.3/2008 del 5 marzo 2008 "Sicurezza nell'esecuzione degli appalti relativi a servizi e forniture", si ritiene che i costi della sicurezza derivanti da "interferenze" siano pari a zero.

Con riferimento a possibili rischi dati da interferenze, si precisa che viste le attività oggetto dell'appalto non si ravvisano interferenze per le quali intraprendere misure di prevenzione e protezione atte a eliminare e/o ridurre i rischi, pertanto gli oneri relativi risultano quindi essere pari a zero, fermi restando gli obblighi a carico dell'impresa in ordine alla sicurezza sul lavoro. Resta fermo che il concorrente dovrà indicare, nell'Offerta Economica i costi relativi alla sicurezza afferenti all'esercizio dell'attività svolta dal concorrente medesimo.

#### **Art. 6 - Cauzione definitiva**

Ai sensi dell'art. 103 del D. lgs. 50/2016 l'appaltatore, a garanzia del corretto e puntuale svolgimento delle forniture, dovrà presentare all'atto della stipulazione del contratto, cauzione o fideiussione definitiva a favore della stazione appaltante, di importo pari al 10% del contratto, cauzione nei confronti della quale, in caso di inadempimento da parte dell'impresa, la stazione appaltante potrà esercitare il diritto di ritenzione.

Ai sensi dell'art. 93 comma 7, D. Lgs. 50/2016, la cauzione di cui sopra è ridotta del 50% per le imprese certificate UNI CEI ISO 9000. Pertanto, a dimostrazione del possesso della certificazione, dovrà essere resa dichiarazione sostitutiva sottoscritta ai sensi del D.P.R. 445/2000 s.m.i. da uno dei legali rappresentanti, ovvero copia conforme all'originale ai sensi del D.P.R. 445/2000 s.m.i.

La fideiussione bancaria o la polizza assicurativa devono prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957 comma 2 del c.c. nonché l'operatività entro 15 giorni della garanzia medesima, a semplice richiesta scritta della stazione appaltante.

Tale cauzione sarà a garanzia del mancato o inesatto adempimento degli obblighi assunti con il presente Capitolato, dell'eventuale risarcimento di danni, nonché del rimborso delle spese che l'Ente dovesse eventualmente sostenere durante l'espletamento della fornitura per fatto dell'aggiudicatario, a causa di inadempimento o cattiva esecuzione della fornitura, ivi compreso il maggior prezzo che l'Ente dovesse pagare qualora dovesse provvedere a diversa assegnazione del contratto aggiudicato, in caso di risoluzione. E' comunque fatta salva ogni azione per il risarcimento di eventuali maggiori danni, rimborsi o spese nel caso in cui la cauzione risultasse insufficiente.



L'aggiudicatario è obbligato a reintegrare la cauzione di cui L'Ente avesse dovuto valersi, in tutto o in parte, durante l'esecuzione della fornitura e dei servizi in essa ricompresi. In caso di inadempienza la cauzione sarà reintegrata d'ufficio, a spese dell'aggiudicatario, prelevandone l'importo dal compenso per la fornitura affidata.

Al termine del contratto la cauzione sarà svincolata, previa constatazione di completo adempimento della fornitura aggiudicata e comunque dopo risolta ogni eccezione inerente e conseguente il capitolato. Fatto salvo il diritto al risarcimento di eventuali maggiori danni, l'Ente può, in qualunque momento e con la adozione di semplice atto amministrativo, trattenere sul deposito cauzionale i crediti derivanti a suo favore dal presente capitolato e dal relativo contratto; in tal caso l'aggiudicatario rimane obbligato a reintegrare o ricostituire il deposito cauzionale entro 10 giorni dalla data di notificazione del relativo avviso.

#### **Art.7 Osservanza delle norme di legge e clausola di salvaguardia**

La ditta deve garantire l'osservanza della metodologia Istat e in generale le indicazioni metodologiche dell'ufficio Statistica del Comune. Deve garantire l'osservanza di quanto stabilito dal Dlgs 322/1989 e s.m.i. per quanto concerne gli aspetti generali della rilevazione e il rispetto del segreto statistico.

L'aggiudicatario, sotto la propria esclusiva responsabilità, deve ottemperare alle disposizioni legislative vigenti, come pure a tutti i regolamenti, norme e prescrizioni delle competenti Autorità, in materia di contratti di lavoro, di sicurezza e quant'altro comunque attinente alla presente fornitura.

L'affidatario s'impegna ad osservare ed applicare integralmente tutte le norme contenute nel contratto nazionale di lavoro per i dipendenti delle imprese del settore e negli accordi integrativi dello stesso, in vigore per il tempo e nelle località in cui svolge l'appalto, anche dopo la scadenza dei contratti collettivi e degli accordi locali e fino alla loro sostituzione, anche se non aderente alle associazioni stipulanti o receda da esse e indipendentemente dalla natura industriale o artigiana, dalla struttura e dimensione dell'impresa stessa e da ogni altra sua qualificazione giuridica, economica o sindacale.

L'impresa affidataria deve essere in regola con le vigenti normative in materia di occupazione e mercato del lavoro.

L'affidatario deve effettuare le attività descritte nel presente capitolato con personale idoneo, di provata capacità, onestà e moralità, adeguato per capacità professionale e numericamente idoneo alle necessità connesse con gli obblighi derivanti dal contratto. In ogni caso non ha diritto a compensi di sorta se nel corso del servizio deve modificare, sotto il punto di vista quantitativo o qualitativo, le sue previsioni iniziali.

L'affidatario è ritenuto responsabile unico dell'operato del personale da lui dipendente e deve applicare, nei confronti del medesimo, condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi di lavoro applicabili ai sensi di legge, o dalla normativa vigente, nonché adempiere agli oneri assicurativi, assistenziali, previdenziali e contributivi e di altra qualsiasi specie, in conformità delle leggi, dei regolamenti e norme in vigore. Lo stesso è tenuto ad osservare ed applicare tutte le norme della tutela, protezione, assicurazione ed assistenza dei lavoratori.



L'appaltatore, ove l'appaltante lo richieda, deve dimostrare di aver adempiuto le disposizioni richiamate nel presente articolo, restando inteso che la mancata richiesta da parte dell'appaltante non lo esonera in alcun modo dalle sue responsabilità.

All'Amministrazione è concessa qualsivoglia forma di vigilanza atta ad accertare gli obblighi previsti a carico della Ditta con i presenti articoli.

### **Art. 8 – Subappalto**

Vista la natura intellettuale della prestazione e la peculiarità tecnico organizzativa del servizio è vietato all'aggiudicatario di subappaltare ad altri, totalmente, i servizi in oggetto, sotto la comminatoria dell'immediata risoluzione del contratto, con conseguente risarcimento dei danni e delle spese cagionate all'Amministrazione.

Il subappalto di particolari prestazioni può essere consentito, nei limiti di legge ai sensi dell'art. 105 del D.Lgs. n. 50/2016 s.m.i., previa espressa autorizzazione dell'Amministrazione. In ogni caso, la Ditta aggiudicataria rimane l'unico responsabile, nei confronti dell'Amministrazione, per le prestazioni subappaltate.

In caso di accertato mancato pagamento al subappaltatore, questi non potrà rivalersi in alcun modo sull'Amministrazione comunale.

### **Art. 9 - Penali**

L'impresa riconosce all'Amministrazione il diritto di applicare le seguenti penalità, laddove gli inadempimenti descritti non derivino da forza maggiore, salva in ogni caso la facoltà di risoluzione del contratto di cui al successivo art. 10:

- nei casi di ritardata attivazione e svolgimento del servizio secondo la tempistica indicata al precedente art. 2, verrà applicata una penale pari all'1% del valore totale dell'aggiudicazione per ogni giorno solare maturato di ritardo; ove il ritardo dovesse superare i 30 gg solari l'Amministrazione avrà anche il diritto di risolvere il contratto. Eventuali ritardi imputabili all'Ente, ne faranno decorrere i termini senza l'applicazione di alcuna penale;
- nei casi di risoluzione del contratto, tutti i danni conseguenti (diretti ed indiretti) a valere sulla polizza fideiussoria definitiva costituita a garanzia del corretto adempimento del contratto, come precisato all'art. 6 del presente Capitolato;

Gli eventuali inadempimenti contrattuali che daranno luogo all'applicazione delle penali verranno contestati all'appaltatore per iscritto dal responsabile del servizio Pianificazione programmazione e controllo e trasmesse via PEC.

L'appaltatore dovrà comunicare in ogni caso le proprie deduzioni al Responsabile dell'esecuzione del contratto, via PEC nel termine massimo di 3 (tre) giorni lavorativi dalla stessa contestazione.

Qualora dette deduzioni non siano accoglibili a giudizio dell'Ente, ovvero non vi sia stata risposta o la stessa non sia giunta nel termine indicato, potranno essere applicate le penali sopra indicate.

E' fatto salvo il diritto dell'Amministrazione al risarcimento dell'eventuale ulteriore danno.

#### **Art. 10 - Risoluzione del contratto**

In caso di inadempimento accertato dall'Amministrazione, nel concorso delle circostanze previste dagli articoli 1453 e seguenti del Codice Civile, si darà luogo alla risoluzione del contratto, previa diffida del Dirigente del Servizio ad adempiere nelle forme stabilite dalla legge, senza pregiudizio della rifusione dei danni e delle spese.

Nel caso di inosservanza, da parte dell'aggiudicatario, delle modalità e dei parametri di esecuzione delle attività previste e dettagliate nei documenti di gara, l'Amministrazione ha facoltà di risolvere il contratto, con particolare riferimento ai seguenti casi:

- ritardo superiore ai 30 gg solari delle tempistiche indicate al precedente art. 2;
- gravi violazioni degli obblighi sottoscritti, anche a seguito di diffide ad adempiere per ripetute inadempienze contrattuali regolarmente contestate;
- utilizzo di subappalto;
- nel caso in cui le transazioni finanziarie siano eseguite con strumenti che non consentano la piena tracciabilità delle stesse, così come previsto dall'art. 3 comma 8 della Legge 13.08.2010 n. 136;
- in presenza di Durc Negativo per due volte consecutive, ai sensi dell'art. 6 comma 8 del D.P.R. 207/2010;

Qualora l'aggiudicatario dovesse cessare l'attività o trasferirla ad altro titolare, sarà pure facoltà dell'Amministrazione comunale, di recedere dal contratto in vigore o di continuarlo col nuovo titolare, fatta salva la responsabilità dell'aggiudicatario e del nuovo titolare per le obbligazioni anteriori al trasferimento.

In caso di fallimento dell'affidatario sarà facoltà dell'Ente di ritenere sciolto il contratto salvi gli effetti previsti dalla normativa vigente.

#### **Art. 11 - Recesso dal contratto**

Il Comune ha il diritto di recedere dal contratto secondo quanto disposto dall'art. 109 del D.Lgs. 50/2016.

Per sopravvenuti motivi d'interesse pubblico l'Amministrazione si riserva la facoltà di recedere dal contratto, ai sensi dell'art.1671 del c.c., fino al termine della validità contrattuale.

Tale facoltà è esercitata per iscritto mediante invio di apposita comunicazione a mezzo di raccomandata A.R. o PEC.

Nel caso in cui, successivamente alla stipula del contratto e in vigenza dello stesso, siano rese disponibili da CONSIP convenzioni ai sensi dell'art. 26 comma 1 della L. 488/1999 per le forniture oggetto del presente capitolato e i parametri di tali convenzioni risultino più favorevoli per l'Amministrazione rispetto a quelli del presente capitolato, l'Amministrazione chiederà al fornitore di adeguarsi a predetti parametri. Nel caso in cui il fornitore non acconsentisse alla modifica delle condizioni economiche al fine di rispettare il limite di cui all'art. 26 comma 3 della L. 488/1999, l'Amministrazione, tenuto conto anche dell'importo



dovuto per le prestazioni non ancora eseguite, si riserva la facoltà di recedere dal contratto, previa formale comunicazione al contraente con preavviso non inferiore a quindici giorni e previo pagamento delle prestazioni già eseguite, oltre al decimo delle prestazioni non ancora eseguite.

#### **Art. 12 - Passaggio di funzionari pubblici a ditte private**

Ai sensi dell'articolo 53, comma 16-ter, del Decreto Legislativo n. 165 del 2001 si evidenzia che "i dipendenti pubblici che, negli ultimi tre anni di servizio, hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto delle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, non possono svolgere, nei tre anni successivi alla cessazione del rapporto di pubblico impiego, attività lavorativa o professionale presso i soggetti privati destinatari dell'attività della pubblica amministrazione svolta attraverso i medesimi poteri.

Pertanto "i contratti conclusi e gli incarichi conferiti in violazione di quanto previsto dal presente comma sono nulli ed è fatto divieto ai soggetti privati che li hanno conclusi o conferiti di contrattare con le pubbliche amministrazioni per i successivi tre anni con obbligo di restituzione dei compensi eventualmente percepiti e accertati ad essi riferiti.

Inoltre, ai fini applicativi della suddetta norma, l'articolo 21 del Decreto Legislativo n. 39 del 2013 precisa che "...sono considerati dipendenti delle pubbliche amministrazioni anche i soggetti titolari di uno degli incarichi di cui al presente decreto, ivi compresi i soggetti esterni con i quali l'amministrazione, l'ente pubblico o l'ente di diritto privato in controllo pubblico stabilisce un rapporto di lavoro, subordinato o autonomo. Tali divieti si applicano a far data dalla cessazione dell'incarico".

#### **Art. 13 - Variazioni della ragione sociale**

La ditta aggiudicataria dovrà comunicare all'Amministrazione qualsiasi variazione intervenuta nella denominazione o ragione sociale dell'impresa indicando il motivo della variazione (cessione dell'azienda, fusione, trasformazione ecc..).

L'Amministrazione non si assume alcuna responsabilità per il ritardo nei pagamenti dovuto a ritardo della comunicazione stessa.

#### **Art. 14 - Stipula del contratto**

All'aggiudicazione della presente gara, farà seguito stipula di regolare contratto nella forma prevista e stabilita da Intercent-ER per acquisti effettuati tramite SATER.

L'impresa contraente dovrà farsi carico delle spese relative all'assolvimento degli obblighi di pagamento del bollo. L'assolvimento dell'imposta di bollo sui documenti informatici di cui all'art.7 del Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 23 gennaio 2004 è illustrato nella circolare n. 36 del 2006 (consultabile sul sito [www.agenziaentrate.gov.it](http://www.agenziaentrate.gov.it))

In sede di stipula contrattuale la ditta aggiudicataria dovrà prestare garanzia definitiva in favore della stazione appaltante di cui all'art.6 del presente capitolato.

La mancata costituzione della garanzia determina la revoca dell'affidamento.

Per l'impresa aggiudicataria il deposito cauzionale definitivo resterà vincolato, scaduto il contratto, fino a che non sarà definita ogni eventuale eccezione o controversia.

E' fatto salvo in ogni caso il risarcimento del maggior danno per il Comune.

### **Art.15 Riservatezza**

1. La ditta aggiudicataria e il proprio personale hanno l'obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni, ivi comprese quelle che transitano per le apparecchiature di elaborazione dati, di cui venga in possesso e comunque a conoscenza, anche tramite l'esecuzione del contratto, di non divulgarli in alcun modo e in qualsiasi forma, di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all'esecuzione del Contratto e di non farne oggetto di comunicazione o trasmissione senza l'espressa autorizzazione dell'Amministrazione.
2. L'obbligo di cui al precedente comma sussiste, altresì, relativamente a tutto il materiale originario o predisposto in esecuzione del Contratto.
3. L'obbligo di cui ai commi 1 e 2 non concerne i dati che siano o divengano di pubblico dominio.
4. Il personale della ditta aggiudicataria tenuta al segreto statistico ai sensi degli artt. 8 e 9 del D.lgs. n. 322/89 (norme sul Sistema statistico nazionale e sulla riorganizzazione dell'Istituto nazionale di statistica) e successive modifiche e dovrà improntare l'attività in modo da garantire il rispetto del "Codice di deontologia e di buona condotta per i trattamenti dei dati personali a scopi statistici e di ricerca scientifica effettuati nell'ambito del Sistema statistico nazionale". In particolare dovrà attenersi a quanto indicato dall'art.10 del Codice di deontologia e quanto indicato nella Circolare n.9 del 10/10/2018 di Istat;
5. Il personale della ditta aggiudicataria può utilizzare servizi di cloud pubblici ove memorizzare i dati e le informazioni trattate nell'espletamento del servizio affidato, solo previa autorizzazione dell'Ente.
6. In caso di inosservanza degli obblighi descritti nei punti da 1 a 5, l'Amministrazione ha facoltà di dichiarare risolto di diritto il Contratto, fermo restando che la ditta sarà tenuta a risarcire tutti i danni che ne dovessero derivare. La ditta potrà citare i termini essenziali del Contratto nei casi in cui fosse condizione necessaria per la partecipazione a gare, appalti, selezioni, previa comunicazione alla Amministrazione delle modalità e dei contenuti di detta citazione.
7. Sarà possibile ogni operazione di auditing da parte della Amministrazione attinente le procedure adottate dall'incaricato in materia di riservatezza e degli altri obblighi assunti dal presente contratto.
8. La ditta non potrà conservare copia di dati e programmi della Amministrazione, né alcuna documentazione inerente ad essi dopo la scadenza del Contratto e dovrà, su richiesta, ritrasmetterli all'Amministrazione.
9. Le parti prestano il proprio reciproco consenso al trattamento dei propri dati personali all'esclusivo fine della gestione amministrativa e contabile del presente contratto con facoltà, solo ove necessario per tali adempimenti, di fornirli anche a terzi e comunque in ottemperanza degli obblighi previsti dal Regolamento UE 2016/679.

### **Art. 16- Trattamento dei dati**

Ai sensi dell'Art. 28 Comma 3 del Regolamento UE 2016/679 in materia di protezione dei dati personali, il Comune di Reggio Emilia con sede in Piazza Prampolini, 1 Telefono 0522/456111, Titolare del trattamento dei dati personali, con il presente contratto nomina



l'Appaltatore quale Responsabile del trattamento dei dati personali che saranno raccolti in relazione all'espletamento dell'attività. L'Appaltatore si obbliga a trattare i dati esclusivamente al fine dell'espletamento delle attività connesse al presente contratto e per la durata prevista dal contratto stesso.

Il trattamento dei dati avviene per le finalità di affidamento di contratti pubblici di forniture, servizi, lavori e concessioni ai sensi del D.Lgs. 50/2016 e s.m. e i. e per la tracciabilità dei flussi finanziari ai sensi dell'art. 3 co. 5 della L. 136/2010 e s.m. e i.

L'Appaltatore dichiara di conoscere gli obblighi previsti dalla predetta legge in carico al Responsabile del trattamento, in modo particolare quelli previsti dall'Articolo 28 (Responsabile del trattamento) e quelli previsti dall'Art. 30, Comma 2 (Tenuta del Registro delle attività di trattamento) e si obbliga a rispettarli nonché a vigilare sull'operato delle persone autorizzate al trattamento dei dati garantendo il loro impegno alla riservatezza.

L'Appaltatore si impegna altresì ad adottare le misure di Sicurezza del trattamento previste dall'Art. 32 del Regolamento UE 2016/679.

Le parti prestano il proprio reciproco consenso al trattamento dei propri dati personali all'esclusivo fine della gestione amministrativa e contabile del presente contratto con facoltà, solo ove necessario per tali adempimenti, di fornirli anche a terzi e comunque in ottemperanza degli obblighi previsti dal Regolamento UE 2016/679.

Il Responsabile per la Protezione dei dati per il Comune di Reggio Emilia è Lepida S.p.A Via della Liberazione, 15 Bologna Tel 051/6338800 email: [dpo-team@lepida.it](mailto:dpo-team@lepida.it)

#### **Art. 17 - Controversie**

Per la definizione di tutte le controversie tra l'Amministrazione Comunale e la/e ditta/e aggiudicataria/e che possono insorgere in relazione al presente rapporto contrattuale, comprese quelle inerenti la validità del medesimo, la sua interpretazione, esecuzione e risoluzione, sarà competente il Foro di Reggio Emilia.

#### **Art. 18- Rinvio**

Per quanto non espressamente previsto dalla presente convenzione, si intendono applicate le disposizioni legislative e regolamentari in vigore al momento dell'affidamento della fornitura.

#### **Art. 19 - Responsabile del procedimento**

Ai sensi dell'art. 31 del D.Lgs 50/2016, il responsabile del procedimento è individuato nella persona del Dirigente Dott.ssa Lorenza Benedetti.

Il responsabile del procedimento potrà avvalersi di suoi collaboratori per effettuare, in particolare, controlli sulla qualità, sul rispetto di tutta la normativa vigente, ed in particolare, seguire l'esecuzione della fornitura, verificando il rispetto delle disposizioni e modalità contrattuali, evidenziare e verbalizzare le disfunzioni, i ritardi e tutte le altre eventuali inadempienze.

IL DIRIGENTE  
( dott.ssa Lorenza Benedetti)

